



Comune di Piazzatorre
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione consiliare n.8 in data 19.03.2007

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 – Oggetto</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 – Responsabilità</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento</i>	<i>pag. 4</i>

CAPO II - DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

<i>Art. 4 – Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria</i>	<i>pag. 4</i>
---	---------------

CAPO III - FERETRI

<i>Art. 5 – Deposizione del cadavere – Accertamento di morte</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 – Verifica e chiusura feretri</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 – Feretri per inumazione, tumulazione, trasporti e cremazione</i>	<i>pag. 5</i>

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

<i>Art. 8 – Modalità del trasporto e percorso</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 – Trasferimento di salme</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 – Trasporto da e per altri comuni per seppellimento e cremazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 – Trasporto all'estero o dall'estero</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 13 – Trasporto di ceneri e resti mortali</i>	<i>pag. 7</i>

TITOLO II

CAPO I - CIMITERO

<i>Art. 14 – Ubicazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 15 – Disposizioni generali – Vigilanza</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 16 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme</i>	<i>pag. 8</i>

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

<i>Art. 17 – Piano cimiteriale</i>	<i>pag. 8</i>
------------------------------------	---------------

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

<i>Art. 18 - Cippi, monumenti, lapidi ed altri manufatti decorativi – conservazione e manutenzione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 19 – Tumulazione</i>	<i>pag. 8</i>

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

<i>Art. 20 – Esumazioni ed estumulazioni</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 21 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 22 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 23 – Oggetti da recuperare</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 24 – Disponibilità dei materiali</i>	<i>pag. 10</i>

CAPO V - CREMAZIONE

<i>Art. 25 – Crematorio</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 26 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 27 – Urne cinerarie</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 28 – Consegna e affidamento delle ceneri</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 29 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri</i>	<i>pag. 12</i>

CAPO VI - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

<i>Art. 30 – Giorni e orari di apertura del cimitero</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art. 31 – Disciplina dell'ingresso al cimitero</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 32 – Divieti – Sanzioni</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 33 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 34 – Materiale ornamentale</i>	<i>pag.13</i>

TITOLO III

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

<i>Art. 35 – Sepolture private</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 36 – Atto di concessione e tariffe</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 37 – Durata delle concessioni</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 38 – Modalità di concessione di tombe, loculi ed ossari</i>	<i>pag.14</i>

CAPO II - DIVISIONE-SUBENTRI

<i>Art. 39 – Divisione e subentri</i>	<i>pag.15</i>
---------------------------------------	---------------

CAPO III - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

<i>Art. 40 – Cause di cessazione della concessione</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 41 – Revoca</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 42 – Estinzione</i>	<i>pag.15</i>

TITOLO IV

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

<i>Art. 43 – Mappatura delle concessioni ed anagrafica dei defunti</i>	<i>pag.15</i>
--	---------------

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 44 – Efficacia delle disposizioni del regolamento – concessioni pregresse</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 45 – Cautele</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 46 – Sanzioni</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 47 – Norma finale e di rinvio</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 48 – Entrata in vigore</i>	<i>pag.16</i>

Riferimenti normativi:

- *D.P.R. 10.09.1990 n.285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito D.P.R. 285/1990*
- *Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali)*
- *L.R. 18.11.2003 n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)*
- *Legge 30.03.2001 n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)*
- *D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)*

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, ed in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, i seguenti servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria:

- destinazione di cadaveri o parti di esse, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- trasporti funebri;
- costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del R.R. 6/2004.

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

Art. 2 - Responsabilità

Il Comune, ovvero il terzo affidatario, attua gli opportuni provvedimenti affinché all'interno del cimitero non si verifichino e siano conseguentemente evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose.

Il Comune non assume responsabilità per atti o per danni commessi o causati all'interno del cimitero da personale non dipendente, o derivanti dall'uso anche improprio di mezzi e strumenti, anche di sua proprietà a disposizione eventualmente del terzo affidatario o del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non assuma rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti ad assumere atteggiamenti decorosi ed al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Nessun atto inerente la sepoltura o l'esumazione/estumulazione del feretro è permesso qualora sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, la sua legittimazione mediante l'atto di concessione, è considerata anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie fra gli aventi diritto vanno risolte dai medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono a titolo gratuito i servizi esplicitamente classificati come tali dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. la sepoltura mediante inumazione in campo comune
- b. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c. il recupero e trasferimento all'obitorio comunale delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- d. tutti i servizi a titolo oneroso, compresa la fornitura della cassa, se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia.

I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso sulla base dei disposti della legislazione e regolamentazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite all'Amministrazione comunale.

CAPO II - DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 4 - Depositi mortuari

Il cimitero è dotato di un deposito di osservazione/camera mortuaria.

L'ammissione nel deposito di osservazione/camera mortuaria è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco per motivi di interesse pubblico o in caso di eventi eccezionali ai sensi dell'art. 41, comma 7, del R.R. 6/2004.

Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

CAPO III - FERETRI

Art. 5 - Deposizione del cadavere - accertamento di morte

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

In ciascun feretro deve essere racchiusa una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a causa di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il servizio di igiene pubblica dell'ASL stabilirà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

L'accertamento di morte è effettuato dai soggetti e con le modalità indicati nel R.R. 6/2004.

Art. 6 - Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura dei feretri ovvero la loro rispondenza al tipo di trasporto, alla tipologia di sepoltura a cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto che provvede sulla base dei disposti dell'art. 6 della L.R. 22/2003 e dell'art. 36 del R.R. 6/2004.

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto dal R.R. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, trasporti e cremazione

La struttura dei feretri, la qualità dei materiali impiegati, sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, alla pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a. per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione, con spessore delle tavole non inferiore a quanto previsto dall'art. 75, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004; a tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;
- b. per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, quella esterna in legno, quella interna in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;
- c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d. per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:
 - il feretro deve essere in legno, con spessore delle tavole non inferiore a quanto previsto dall'art. 30, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;
- e. per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di cadaveri di persone morte a causa di malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

Se un feretro viene esumato o estumulato per essere traslato in altra sepoltura all'interno del cimitero, o trasferito in altro Comune, deve essere accertato lo stato di conservazione e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di idoneo spessore indicato dalla normativa di riferimento.

Se un feretro proveniente da altro Comune deve essere sepolto all'interno del cimitero, deve essere verificata la corrispondenza dello stesso alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato. Deve comunque essere esclusa qualsiasi operazione di apertura del feretro finalizzata a praticare aperture nella parte della cassa metallica al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990 dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La cassa di legno e quella metallica devono portare impresso, sulla parte esterna del proprio coperchio ed in modo visibile, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 8 - Modalità del trasporto e percorso

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con le modalità cui al D.P.R. 285/1990 e del R.R. 6/2004, e consistono nel trasferimento della salma o del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, al locale del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, nella relativa sosta per il tempo necessario per lo svolgimento del rito civile o religioso, e nel il proseguimento fino al cimitero, al crematorio o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

I criteri generali relativi agli orari, alle modalità ed ai percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Art. 9 - Trasferimento di salme

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, utilizzando idoneo mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del R.R. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Art. 10 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive/diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà i necessari provvedimenti per le disinfezioni e le eventuali norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 11 - Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di feretri in Cimitero, forno crematorio, sepoltura privata, sepoltura privilegiata, anche di altro Comune, o all'estero, è autorizzato dal Sindaco o Responsabile del servizio.

La domanda di trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dal Sindaco o Responsabile del servizio.

All'atto autorizzativo è allegato il verbale di chiusura del feretro in funzione del nulla-osta per il trasporto prodotto dal relativo incaricato.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I feretri provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle

caratteristiche degli stessi in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e secondo quanto indicato dal R.R. 6/2004.

Per i motivi di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

Art. 12 - Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive/diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 13 - Trasporto di ceneri e resti mortali

Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco o Responsabile del servizio.

Per il trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di idoneo spessore prescritto dalla vigente normativa in materia, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari in base ai disposti dell'art. 14 del R.R. 6/2004, non costituisce implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERO

Art. 14 - Ubicazione

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265 e s.m.i., il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero esistente nel territorio comunale.

Art. 15 - Disposizioni generali - vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art.102 del D.P.R. 285/1990, dell'art. 9 della L.R. 22/2003 e degli artt. 27 e 28 del R.R. 6/2004.

La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di disposizioni legislative e regolamentari, e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che esercita tali attività attraverso il personale comunale ed il terzo affidatario.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di feretro, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono normalmente riservate al personale cimiteriale o del terzo affidatario (artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990).

Compete al Sindaco o Responsabile del servizio il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 16 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. 6/2004, sono il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In sostituzione dei soggetti di cui al comma ,1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 17 - Piano cimiteriale

Il Comune predisporre ed approva uno specifico piano cimiteriale sulla base dei disposti di cui all'art. 6 del R.R. 6/2004 e relativi allegati, al fine di garantire un'adeguata programmazione delle sepolture nell'arco dei 20 anni successivi all'adozione dello strumento di pianificazione.

La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004.

Per quanto riguarda le modalità di tumulazione, le caratteristiche dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie ed il loro utilizzo, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 16 del R.R. 6/2004.

Ogni dieci anni, o quando siano apportate modifiche o ampliamenti al Cimitero, o in caso di variazioni rilevanti di elementi presi in esame dallo strumento di pianificazione, il Comune provvederà a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 18 - Cippi, monumenti, lapidi ed altri manufatti decorativi – Conservazione e manutenzione

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo completo di targhetta con iscritto il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero identificativo alfanumerico progressivo.

Art. 19 - Tumulazione

Sono a sistema di tumulazione le sepolture a tempo determinato riguardanti feretri, cassette di resti mortali o decorrenti dalla data di tumulazione, che avvengono in apposite strutture di proprietà del Comune per conservarvi le spoglie mortali.

L'assegnazione di loculi e di cellette ossario verrà effettuata cominciando da una estremità di ciascun settore e successivamente fila per fila procedendo sulla base della numerazione assegnata e senza soluzione di continuità.

Non si procede all'assegnazione di loculi o cellette ossario in nuovi settori delle strutture di tumulazione, sino a completo esaurimento di quelli in fase di utilizzazione.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale.

In ogni loculo deve essere tumulato un solo feretro; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; è ammessa nei casi consentiti dai successivi articoli la tumulazione nello stesso loculo di cassette contenenti resti mortali. purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione e ne sia consentita la corretta chiusura ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 16 del R.R. 6/2004.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie, regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004, consistono nel disseppellimento del feretro precedentemente inumato o tumulato.

Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione o estumulazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 12, del R.R. 6/2004.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

La regolazione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie è di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico dei soggetti che le hanno richieste o disposte.

L'informativa alla cittadinanza o ai singoli interessati circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione è eseguita secondo i disposti dell'art. 20, comma 4 e 5, del R.R. n. 6/2004.

Le esumazioni/estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11.07.2003 n. 254.

Le fosse ed i loculi che vengono liberati a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono destinati, previa operazione di disinfezione, a successive operazioni di sepoltura utilizzando le modalità di assegnazione/concessione previste nel presente regolamento.

Per le esumazioni/estumulazioni disposte dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e s.m.i.

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione del feretro o alla scadenza del periodo di concessione; sono parificate alle esumazioni ordinarie le operazioni di disseppellimento del feretro dopo cinque anni dalla inumazione dovuta alla mancata mineralizzazione della salma riscontrata nella precedente esumazione/estumulazione.

Le estumulazioni ordinarie effettuate per consentire altra tumulazione sono regolate dall'art. 20 del R.R. 6/2004;

Agli operatori cimiteriali compete la valutazione sulla completa mineralizzazione del cadavere, al momento del disseppellimento.

I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, al momento del disseppellimento sono:

- a. permanenza nella fossa originaria o, se le condizioni del feretro lo consentono, trasferimento in altra fossa, posta in campo comune nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività per il suolo o la falda idrica sottostante. In caso di utilizzazione degli additivi biodegradanti il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione può essere ridotto a 2 anni;
- b. avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come stabilito dall'art. 20, comma 11, del R.R. 6/2004;
- c. tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, manifestato durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di disseppellimento di cui all'art.20, comma 4, del R.R. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 22 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza della concessione, ovvero prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti casi:

- a. per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b. trasporto in sepoltura in altro cimitero;
- c. traslazione in sepoltura privata presso cappella o tomba di famiglia;
- d. cremazione.

La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie di cui alle lett. b), c) e d) sono eseguite alla presenza di personale comunale o del terzo affidatario che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, di cui alle lett. b), c) e d) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento e sono autorizzate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile. Tale autorizzazione prevede:

- a. la preliminare verifica che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattia infettiva/diffusiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL affinché l'esumazione o l'estumulazione possa essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
- b. la verifica della destinazione del feretro o dei resti mortali esumati in altra sepoltura di cui al primo comma, lett. b) e c);
- c. la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Art. 23 - Oggetti da recuperare

Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono effettuare la segnalazione al Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico contestualmente alla richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al/i interessato/i e l'altro conservato tra gli atti delle operazioni di disseppellimento.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, previa redazione di specifico verbale di consegna, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 24 - Disponibilità dei materiali

I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora i familiari intendano recuperarle, dovranno essere rimosse con onere a carico degli stessi mediante ditte specializzate previa autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico.

Qualora i materiali o le opere installate sulle sepolture non venissero reclamati dagli aventi diritto entro 30 giorni antecedenti l'esumazione, gli stessi passeranno in proprietà del Comune, che potrà impiegargli in interventi di miglioramento generale degli impianti cimiteriali o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge; il ricavato delle alienazioni, verrà impiegato per la realizzazione di interventi migliorativi e manutentivi di impianti ed attrezzature cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di nuova sepoltura o in favore di parenti o affini sino al 2° grado di parentela, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, verificate ed attestate dai Servizi Sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 25 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 26 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui alla L. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative sono determinate dal Sindaco o Responsabile del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

L'autorizzazione e le modalità operative inerenti alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della L. 130/2001 sono di competenza del Sindaco o Responsabile del servizio a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b. in mancanza di disposizione testamentaria, specifico atto scritto, dal quale risulti l'espressa volontà di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e segg. Del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c. copia del certificato necroscopico, redatto sul previsto modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d. nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato in caso di morte improvvisa e sospetta;
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 27 - Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e sigillata in relazione alla destinazione.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia nell'ambito delle strutture di tumulazione (ossario individuale o loculo di un familiare).

Art. 28 - Consegna e affidamento delle ceneri

Le modalità per la consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari, sono regolate dalla L. 130/2001, dalla L.R. 22/2003 e dall'art. 14 del R.R. 6/2004.

L'affidamento dell'urna cineraria alla famiglia o ad un componente della stessa può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i..

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

I famigliari presentano al Comune dove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri il documento approvato dalla Regione Lombardia dal quale risultano:

- a. le generalità e la residenza della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b. il luogo di conservazione;
- c. il consenso dell'affidatario all'effettuazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d. la conoscenza delle disposizioni legislative circa i reati possibili connessi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia ed inerenti le garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

Il documento è presentato in triplice copia di cui una è conservata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 29 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Le procedure per la dispersione delle ceneri sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dall'art. 13 del R.R. n. 6/2004.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o Responsabile del servizio del Comune dove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 della Legge 130/2001.

I famigliari presentano al Comune dove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri il documento approvato dalla Regione Lombardia dal quale risultano:

- a. le generalità e la residenza della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri;
- b. il luogo di dispersione;
- c. la conoscenza delle disposizioni legislative circa i reati possibili connessi alla dispersione non autorizzata delle ceneri o in luoghi non consentiti dalla legislazione vigente, e delle altre norme del Codice Penale in materia;

Il documento è presentato in triplice copia di cui una è conservata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, una è conserva, una da chi prende in consegna l'urna.

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita in aree a ciò destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività con fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti di qualsiasi tipo. E' comunque vietata nei centri abitati qualsiasi modalità di dispersione.

Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

La dispersione può essere effettuata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà espressa dal defunto. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare o da personale a tal fine autorizzato, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

Nel caso la dispersione delle ceneri avvenga in un territorio situato al di fuori della Regione Lombardia, i famigliari dovranno verificare se nel luogo prescelto sia vigente una normativa che consente questa pratica funeraria e le relative modalità di attuazione.

CAPO VI - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 30 - Giorni e orari di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati mediante apposito avviso esposto all'ingresso del cimitero.

Art. 31 - Disciplina dell'ingresso al cimitero

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' inoltre vietato:

- a. introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
- b. l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c. l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d. l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 32 - Divieti

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.

Art. 33 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Sulle sepolture per inumazione private in aree in concessione, nei campi comuni o sulle tombe a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività interrate possono essere poste lapidi, croci, copritomba, lastre sepolcrali ed altri ornamenti simili, conformemente ai disposti del D.P.R. 285/1990 e del R.R. 6/2004.

Sulle tombe possono altresì essere posizionate epigrafi con indicate le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente servizio tecnico.

Epigrafi lapidi, croci, copritomba, le lastre sepolcrali e gli altri ornamenti dovranno essere specificatamente autorizzati dal competente servizio tecnico, sulla base delle diverse caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, cromatiche e strutturali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Art. 34 - Materiale ornamentale

Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., posizionati fuori dalle aree concesse o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Verranno altresì rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

L'adozione dei provvedimenti d'ufficio, verrà effettuata dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicazione all'Albo Pretorio e presso il cimitero per almeno trenta giorni consecutivi, ad adempire al ripristino entro un congruo termine delle condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti saranno eseguiti dagli operatori cimiteriali.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 del presente regolamento in quanto applicabili.

TITOLO III

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 35 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale e dal presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni che il Comune attualmente pone in essere riguardano:

- a. loculi;
- b. ossari.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal R.R. n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Art. 36 - Atto di concessione e tariffe

L'assegnazione di una sepoltura è formalizzata tramite una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La concessione di loculi o cellette ossario sono assentite e regolamentate da concessioni contratto-tipo redatte nella forma di scrittura privata, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano le spese di bollo ed i diritti di segreteria, previa assegnazione da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, la concessione-contratto deve indicare:

- a. la durata;
- b. il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici;
- c. gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza;

- d. eventuali particolari oneri a carico del/i concessionario/i in relazione alla tipologia della concessione (es.: eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).

Il rilascio delle singole concessioni è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento dell'assegnazione della sepoltura previsto dall'apposito tariffario definito dall'organo comunale competente.

I canoni e le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, nonché i loro successivi adeguamenti ed aggiornamenti sono determinati dall'organo comunale competente, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospesi o modificati dalla Giunta Comunale.

Art. 37 - Durata delle concessioni

Le concessioni di sepoltura private, sono a tempo determinato e revocabili ai sensi dell'art. 25 del R.R. 6/2004, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

La durata è fissata in :

- a. 30 anni per le cellette ossario;
- b. 30 anni per i loculi;
- c. 20 o 30 anni per il rinnovo del loculo.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Per il rinnovo o la proroga della concessione di cui sopra è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta determinato dall'organo comunale competente, calcolato proporzionalmente alla nuova durata.

Art. 38 - Modalità di concessione di tombe, loculi ed ossari.

Le concessioni di sepolture in tombe, loculi ed ossari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi di defunto residente nel comune, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto delle previsioni del piano cimiteriale del regolamento comunale.

L'assegnazione di loculi o cellette ossario disponibili verrà effettuata partendo dall'estremità di ciascun settore proseguendo per file orizzontali sulla base della numerazione assegnata e senza soluzione di continuità.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassettoni contenenti resti salma o ceneri in Loculi, purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 e dal R.R. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemeranza all'atto del decesso, così come disciplinati dall' art. 54 del presente regolamento e sulla base delle tariffe previste dal competente organo comunale.

CAPO II – DIVISIONE – SUBENTRI

Art. 39 - Divisione e subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria.

CAPO III - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 40 - Cause di cessazione della concessione

Le concessioni cessano per:

- a. revoca
- b. estinzione

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 41 - Revoca

La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico indicati all'art. 25 del R.R. 6/2004.

In particolare è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In caso di revoca disposta con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in area o costruzione indicate dall'Amministrazione Comunale. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento, previa comunicazione di avvio del procedimento.

In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 42 - Estinzione

L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a. naturale scadenza della concessione, se non rinnovate;
- b. decorsi 20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- c. soppressione del cimitero, regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Allo scadere del termine, l'eventuale manufatto cadrà nella piena disponibilità del Comune, e se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione al concessionario, o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento.

In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

TITOLO IV

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 - Mappatura delle concessioni ed anagrafica dei defunti

Presso il Comune è tenuto, anche mediante strumenti informatici, un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari.

La mappa, sulla quale viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti;
- b. la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d. gli estremi del titolo costitutivo;
- e. la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
- f. la natura e la durata della concessione;
- g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nell'anagrafica dei defunti. L'anagrafica dei defunti organizza in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono sepolte nel cimitero stesso, riportando:

- a. le generalità del defunto;

- b. il riferimento alfanumerico della sepoltura.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Efficacia delle disposizioni del regolamento- Concessioni pregresse

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione originario.

Art. 45 - Cautele

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, sepolture, esumazioni/estumulazioni, cremazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale risulterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 46 - Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.10-bis della L.R. 22/2003.

Art. 47 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle normative e regolamenti statali e regionali vigenti, restando inteso che in caso di successive disposizioni normative in materia modificative delle attuali indicazioni legislative o in contrasto con i contenuti del presente regolamento, lo stesso si intende automaticamente adeguato.

Art. 48 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, il precedente regolamento e, relativamente alle disposizioni incompatibili con il presente regolamento, gli atti deliberativi degli organi comunali.